

VADEMECUM PER USO GSA

CON RIFERIMENTO AL TIPO DI RICHIESTA.-

Poiché gli atti da notificare si suddividono in atti a pagamento ed atti esenti:

- 1) gli atti a pagamento vanno inseriti alla voce "atti civili"
- 2) gli atti esenti (da intendersi quelli relativi a cause di lavoro, famiglia, art. 32 bis Disp. Att. Cpp, patrocinio a spese dello Stato) vanno inseriti alla voce "lavoro esenti". In questo caso la richiesta di esenzione va comunque annotata sull'atto e, ove possibile, si dovrebbe indicare su GS il numero di fascicolo\RG.

Lo stesso criterio va seguito per le esecuzioni:

- 1) la richiesta di esecuzione ordinaria va inserita alla voce "esecuzione"
- 2) la richiesta di esecuzione esente (v. sopra) va inserita alla voce "esecuzione lavoro".

CON RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DI NOTIFICA .-

Sono previste varie modalità di notifica:

- a) senza urgenza. In tale caso se non ricorrono le condizioni sub b) e sub c) si può indicare sull'atto "scade il....." oppure "entro il....."
- b) con urgenza (da intendersi entro 24 ore dalla richiesta)
- c) in giornata.

CON RIFERIMENTO ALLA NATURA DELL'ATTO DA NOTIFICARE .-

Sì deve indicare il tipo di atto da notificare , ovvero :

- citazione
- sentenza
- ricorso
- ricorso e decreto

E via dicendo .

Allorché si fa riferimento alla voce "esecuzione " si deve intendere: pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi, sfratto, preavviso di rilascio (con l'ulteriore precisazione che sotto la voce "sfratto" va ricompreso ogni accesso sul luogo finalizzato ad uno sgombero, ivi comprese eventuali richieste di rinvio; sotto la voce "preavviso di rilascio" va ricompreso ogni tipo di richiesta di preavviso ex art. 608 cpc), obbligo di fare, sequestri, offerte reali, indicazioni .

Ed infine la notifica dell'atto può avvenire:

- a mani

- a mezzo posta .

In generale essendo le esecuzioni atti personali per sfratti, preavvisi, pignoramenti -ove non vi siano particolari\singolari esigenze- la regola è l'accesso personale.

Per i pignoramenti presso terzi, tuttavia, viste le ultime modifiche normative, non si può stabilire una regola generale: finora ci si è regolati nel senso che chi presenta l'esecuzione indica all'Uff. Giud. le modalità di notifica richieste per il PPT (mani o posta), tenendo conto delle varie esigenze coinvolte, soprattutto quelle inerenti la cautela del credito.

Da ultimo si significa che se al momento del deposito dell'atto, predisposto per la notifica con una certa modalità, sorge l'esigenza presso lo sportello di un cambio di modalità (posta-mani; mani-posta) è sempre possibile modificare la modalità di notifica.